



COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Numero 24 del 29-09-2020

OGGETTO: APPLICAZIONE RIDUZIONI TASSA RIFIUTI (TARI) 2020 IN CONFORMITA' ALLA DELIBERAZIONE ARERA 158/20 - DIFFERIMENTO SCADENZE - PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 21:15, nella Sede Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica, risultano presenti ed assenti i consiglieri:

Avv. ROTONI MARCO	P	Favorevole	MINNETTI GIANFRANCO	P	Favorevole
POMPOZZI STEFANO	P	Favorevole	VITTURINI GIACOMO	P	Favorevole
BASSETTI SIMONE	P	Favorevole	CONCETTI GIORDANO	A	
DI BIAGIO ROBERTO	P	Favorevole	MICONI GIULIO	P	Favorevole
VIOZZI DANILO	P	Favorevole	MORGANTI ANGELA	P	Favorevole
BARTUCCI CHIARA	P	Favorevole			

Assegnati n.11 - in carica n. 11 - Presenti n. 10 - Assenti n. 1.

Risultano presenti ed assenti gli Assessori Esterni:

BELLEGGIA DANIELA	Assessore esterno	P
--------------------------	-------------------	---

Assiste, in qualità di segretario verbalizzante, il SEGRETARIO GENERALE Signor CESETTI ALBERTO.

Assume la presidenza il Signor VIOZZI DANILO in qualità di Presidente

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Relaziona il Consigliere Gianfranco Minnetti.

Intervengono il Consigliere Angela Morganti e, di seguito, il Sindaco Marco Rotoni ed il Consigliere Giulio Miconi (vd. Allegato).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal responsabile del servizio;

Ritenuto di dover deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del servizio interessato secondo quanto disposto dall'articolo 49 e 147 bis del decreto Legislativo 267/2000;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione espresso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, con verbale n. 9 del 25.09.2020 registrato al Prot. Ente n. 6586/2020;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese, per alzata di mano, dai numero dieci (10) consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. IL DOCUMENTO ISTRUTTORIO costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 41/1990 e s.mm.ii.);
2. DI RICONOSCERE, al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza COVID-19, su istanza di parte, una riduzione pari al 18,50 % dell'imposta TARI dovuta in relazione all'annualità 2020 per le seguenti tipologie di utenze:
 - attività di utenze non domestiche, indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell'Allegato A) della deliberazione ARERA 158/2020, enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi richiamati in motivazione
 - attività di utenze non domestiche, indicate nella Tabella 1b dell'Allegato A) della deliberazione ARERA 158/2020 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con provvedimenti governativi, o con altri atti assunti dalle autorità competenti;
 - attività di utenze non domestiche richiamate nella Tabella 2 dell'Allegato A) della stessa deliberazione, che non siano immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopracitati, in base ai giorni di chiusura;

- per usufruire di tale riduzione il richiedente deve obbligatoriamente presentare, apposita istanza di riduzione che attesti ai sensi del d.P.R. 445/2000 il periodo di effettiva chiusura totale o parziale dei locali; non sono ammessi al contributo i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che non siano in regola con il versamento dei tributi comunali (IMU, TASI e TARI) alla data di presentazione della domanda per la fruizione del contributo, ad eccezione dei contribuenti che hanno in corso una rateizzazione dei tributi comunali e che alla data di presentazione della domanda per la fruizione del contributo risultano essere regolari con il pagamento di tutte le rate

- le riduzioni potranno essere estese a periodi successivi a quelli previsti dai predetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel caso di eventuali ulteriori provvedimenti di sospensione emanati nell'anno 2020;

3. Di dare atto che la riduzione prevista al precedente punto 2, costituisce integrazione dell'articolo 27 (Ulteriori riduzioni ed esenzioni) del vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30.09.2014, al quale articolo si intende aggiunto il comma 3 riportante il testo integrale di cui al precedente punto 2 della presente deliberazione;
4. Di disporre che il versamento della tassa rifiuti venga ripartito in due rate con scadenza al 20 ottobre 2020 e al 30 novembre 2020 e di riconoscere la riduzione agli aventi diritto sulla base delle tariffe anno 2020 con la liquidazione della seconda rata a conguaglio.
5. DI DARE ATTO, altresì, che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine di legge.

In relazione all'urgenza che riveste il presente atto, con successivi **voti favorevoli unanimi**, resi in forma palese, per alzata di mano, dai numero dieci (10) consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di rendere il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 – 4^ comma – del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267.

La seduta è tolta alle ore 21:46.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Legge 27 dicembre 2019 n. 160

Legge 205/2017

Deliberazione Arera n. 158 del 05.05.2020

D.lgs n. 267/2000

MOTIVAZIONE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, aveva istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi;

Visto l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che ha stabilito, con decorrenza dall'anno 2020, che l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) mentre la "nuova" Imu viene disciplinata dalle disposizioni dettate dai successivi commi da 739 a 783;

Visto in particolare l'art. 1 comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, che:

- *"... A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.*

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei

costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- con Delibera n. 443 del 31/10/2019 emanata da ARERA, sono stati introdotti nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, e una nuova procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente Territorialmente Competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, e che deve essere successivamente approvato dall'Autorità stessa;

- ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L.147/2013, gli Enti Locali determinano le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- l'art. 107, comma 5, del DL n. 18 del 2020 (Decreto Cura Italia) ha disposto che *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»*;

Richiamata la deliberazione Consiglio comunale n. 5 del 03.07.2020 avente ad oggetto l'approvazione delle Tariffe Tari anno 2020 ed in particolare l'approvazione per l'anno 2020, delle tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 12 del 18/03/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,

RILEVATO CHE le tariffe TARI applicate dal Comune di Servigliano per l'annualità 2019, confermate per l'anno 2020, sono state determinate avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, tuttora in vigore a seguito della proroga disposta dall'articolo 1, comma 38, della legge 205/2017, utilizzando il metodo semplificato. Tale metodo di calcolo della tariffa prevede sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche la determinazione della sola quota fissa.

Richiamata, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 03.07.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati;

Considerato che:

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con delibera n. 158 del 05.05.2020 di *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19”* ha previsto per talune tipologie di utenze non domestiche, l'introduzione di fattori di rettifica al fine di tener conto del principio *“chi inquina paga”*, sulla base della minore quantità di rifiuti producibili conseguentemente alla sospensione, obbligatoria e/o volontaria, di talune attività produttive, industriali e commerciali.

- che nella predetta deliberazione 158 del 2020 l'autorità di Regolazione prevede che nei casi di applicazione di tariffa monomia si proceda *“a una riparametrazione dei vigenti criteri di*

articolazione dei corrispettivi al fine di tener conto dei giorni di sospensione disposti per le diverse tipologie di attività di utenze non domestiche”.

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Ritenuto di dover riconoscere una riduzione di imposta alle attività non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione. Tale agevolazione viene rapportata all'effettivo periodo di chiusura disposta con DPCM 11.03.2020.

Ritenuto pertanto di dover riconoscere, su istanza di parte, una riduzione di imposta pari al 18,50 % di quanto dovuto per l'annualità 2020 per contrastare l'emergenza da COVID-19:

- Per le tipologie di attività di utenze non domestiche, indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell'Allegato A) della deliberazione ARERA 158/2020, enunciate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi richiamati in motivazione

- Per le tipologie di attività di utenze non domestiche, indicate nella Tabella 1b dell'Allegato A) della deliberazione ARERA 158/2020 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con provvedimenti governativi, o con altri atti assunti dalle autorità competenti;

- Per le tipologie di attività richiamate nella Tabella 2 dell'Allegato A) della stessa deliberazione, che non siano immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopracitati, in base ai giorni di chiusura;

Rilevato che le predette riduzioni comportano una minore entrata da TARI quantificata dall'ufficio tributi in € 8.000,00 e che l'intervento sulle agevolazioni da emergenza COVID-19 trova copertura finanziaria nel fondo di ristoro per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, istituito con l'art. 106 del D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la delibera ARERA n. 158/2020 sull'*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19* che interviene definendo un meccanismo di riduzione del prelievo sui rifiuti da riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della TARI approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 30.09.2014;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 9 del 25.09.2020 registrato al Prot. Ente n. 6586/2020 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) n.7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1. IL DOCUMENTO ISTRUTTORIO costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 41/1990 e s.mm.ii.);
2. DI RICONOSCERE, al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza COVID-19, su istanza di parte, una riduzione pari al 18,50 % dell'imposta TARI dovuta in relazione all'annualità 2020 per le seguenti tipologie di utenze:
 - attività di utenze non domestiche, indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell'Allegato A) della deliberazione ARERA 158/2020, enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi richiamati in motivazione
 - attività di utenze non domestiche, indicate nella Tabella 1b dell'Allegato A) della deliberazione ARERA 158/2020 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con provvedimenti governativi, o con altri atti assunti dalle autorità competenti;
 - attività di utenze non domestiche richiamate nella Tabella 2 dell'Allegato A) della stessa deliberazione, che non siano immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopracitati, in base ai giorni di chiusura;
 - per usufruire di tale riduzione il richiedente deve obbligatoriamente presentare, apposita istanza di riduzione che attesti ai sensi del d.P.R. 445/2000 il periodo di effettiva chiusura totale o parziale dei locali; non sono ammessi al contributo i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che non siano in regola con il versamento dei tributi comunali (IMU, TASI e TARI) alla data di presentazione della domanda per la fruizione del contributo, ad eccezione dei contribuenti che hanno in corso una rateizzazione dei tributi comunali e che alla data di presentazione della domanda per la fruizione del contributo risultano essere regolari con il pagamento di tutte le rate;
 - le riduzioni potranno essere estese a periodi successivi a quelli previsti dai predetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel caso di eventuali ulteriori provvedimenti di sospensione emanati nell'anno 2020;
3. Di dare atto che la riduzione prevista al precedente punto 2, costituisce integrazione dell'articolo 27 (Ulteriori riduzioni ed esenzioni) del vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30.09.2014, al quale articolo si intende aggiunto il comma 3 riportante il testo integrale di cui al precedente punto 2 della presente deliberazione;

4. Di disporre che il versamento della tassa rifiuti venga ripartito in due rate con scadenza al 20 ottobre 2020 e al 30 novembre 2020 e di riconoscere la riduzione agli aventi diritto sulla base delle tariffe anno 2020 con la liquidazione della seconda rata a conguaglio.
5. DI DARE ATTO, altresì, che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine di legge.

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ALLEGATO INTERVENTI

Consigliere Morganti Angela:

Per quanto riguarda l'applicazione della riduzione sono d'accordo. Volevo solo ricordare che avevamo parlato di prevedere, se era possibile, qualche bonus per le famiglie. Magari lo facciamo a novembre in sede di assestamento. Anche le famiglie a causa del Covid hanno bisogno di sostegno specialmente quelle che hanno persone in cassa integrazione.

Sindaco Rotoni Marco:

Lo vedremo in fase di riequilibrio. Con la variazione di oggi abbiamo istituito un piccolo fondo per intervenire sulle famiglie fragili che devono affrontare un momento di difficoltà a causa del Covid, per sostenerle in alcune voci di spesa (utenze ecc:).

Consigliere Miconi Giulio:

Mancano due allegati sui fogli l'allegato A e quello B.

Sindaco Rotoni Marco:

Sono i codici ATECO previsti nei provvedimenti governativi e quindi vanno in automatico.

COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di Fermo

OGGETTO:

APPLICAZIONE RIDUZIONI TASSA RIFIUTI (TARI) 2020 IN CONFORMITA'
ALLA DELIBERAZIONE ARERA 158/20 - DIFFERIMENTO SCADENZE -
PROVVEDIMENTI.

PARERE:

Ai sensi dell'Art.49, 1' comma e 147 bis del D.L.gs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine
alla REGOLARITA' TECNICA.

Espresso in data 12-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSI DANIELA

 Firmato

PARERE:

Ai sensi dell'Art.49, 1' comma e 147 bis del D.L.gs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine
alla REGOLARITA' CONTABILE.

Espresso in data 12-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSI DANIELA

 Firmato

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to VIOZZI DANILO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to CESETTI ALBERTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune, in data 12-10-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e dall'articolo 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Dalla Residenza Comunale, li 12-10-20

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CESETTI ALBERTO

– È divenuta esecutiva il giorno 29-09-20:

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267);

Dalla Residenza Comunale, li 30-09-20

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to CESETTI ALBERTO

La presente copia è conforme all'originale depositata presso l'ufficio segreteria del Comune di Servigliano.

Dalla Residenza Municipale li 12-10-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
CESETTI ALBERTO
